REGOLAMENTO (UE) 2021/2259 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document KID).
- (2) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 esenta le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le società d'investimento di cui all'articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall'obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»). A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi diversi dagli OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

^(*) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

^(°) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

^(*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).